



## **Titolo**

COMPORAMENTI DISCRIMINATORI – ONERE DELLA PROVA – ONERE DELLA PROCURA FEDERALE  
RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI – INAMMISSIBILITÀ

## **Descrizione**

Pur a fronte di condotte connotate da un intrinseco, insuperabile disvalore, quali sono per definizione i comportamenti discriminatori tratteggiati dall'art. 28 Codice Giustizia Sportiva, non a caso caratterizzati da un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso, è comunque prevalente l'esigenza di preservare l'onere a carico dell'organo inquirente di provare che le condotte astrattamente foriere di generare responsabilità perché violative dei precetti dell'ordinamento sportivo-calcistico siano realmente ascrivibili al suo autore almeno a titolo di colpa, non potendo trascendersi (al netto delle puntuali ipotesi di responsabilità oggettiva specificamente normate nel sistema della giustizia sportiva) verso la configurazione di ipotesi di responsabilità per fatto altrui perché appunto contrarie ai precetti che informano (anche) l'ordinamento giuridico-sportivo.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 120/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Vitale

## **Riferimenti normativi**

art. 28 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0120 CFA del 16 giugno 2023 (Procura Federale Interregionale/AS.D. San Luigi Calcio-sig. Alessandro Marzolini)**